



# UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

## L'AQUILA

### Direzione Generale

Prot. n. 7115

L'Aquila, 13 giugno 2005

#### Il Direttore Generale

- **VISTO** il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale, in applicazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- **VISTA** la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l'articolo 78, comma 31, inerente la terziarizzazione dei servizi da definire in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
- **VISTI** i decreti ministeriali 65 e 66 del 20 aprile 2001 con i quali è stata disciplinata l'esternalizzazione dei servizi per effetto delle citate norme;
- **VISTI** i decreti ministeriali 10 agosto 2000, n. 201 e 27 luglio 2001, n. 128, concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative;
- **VISTA** la legge 27.12.2002 n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare i commi 2 e 9 dell'articolo 35, inerenti misure di razionalizzazione in materia di determinazione degli organici e di organizzazione scolastica;
- **TENUTO CONTO** dell'esigenza di realizzare le condizioni più idonee in funzione dell'ottimizzazione dell'utilizzo del personale in servizio per effetto dei contratti di appalto, anche con riguardo all'entità dei posti accantonati nell'anno scolastico 2002/2003;
- **VISTA** la legge 2 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno 2001/2002;
- **VISTA** la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;
- **VISTO** il decreto interministeriale 24 marzo 2004, n. 36, concernente la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'a.s. 2003/2004;
- **PRESO ATTO** della rilevazione effettuata, a mezzo del Sistema Informativo del Ministero, sulla consistenza dell'organico di diritto per l'a.s. 2003/2004, in particolare per quel che concerne il profilo di collaboratore scolastico;
- **VISTO** il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003 ed in particolare gli articoli 48 e 49, nonché la tabella "A" inerente l'indicazione dei profili professionali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;

- **VISTA** la C. M. n. 119 del 5 maggio 2005 e lo schema di decreto interministeriale alla stessa allegato, concernente la determinazione dell'organico di diritto del personale ATA per l'anno scolastico 2005/2006;
- **VISTE** le tabelle A,B e C allegate allo schema del predetto D.I.;
- **CONSIDERATO** che la tabella A riporta le dotazioni organiche complessive assegnate alla Regione e che la tabella B riporta il numero massimo dei posti di collaboratore scolastico per l'organico di diritto per l'anno scolastico 2005/2006;
- **TENUTO CONTO** che in base alla tabella A sono state assegnati a questa Regione complessivamente n. 6595 posti di personale ATA, così ripartiti per provincia a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale:

Prov. di Chieti	2015
Prov. dell'Aquila	1675
Prov. di Pescara	1490
Prov. di Teramo	<u>1415</u>
<b>Totale</b>	<b>6595</b>

**TENUTO CONTO** che in base alla Tabella B, allegata al D.I. il numero massimo di posti di collaboratore scolastico è determinato in 4361, così ripartiti per provincia a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale:

Prov. di Chieti	1323
“ L'Aquila	1092
“ Pescara	972
“ Teramo	974
<b>Totale</b>	<b>4361</b>

- **CONSIDERATO** che i posti di cui alla tabella B hanno subito detrazioni per effetto dell'accertamento delle posizioni individuali relative ai contratti di appalto ex L.S.U. e dei collaboratori scolastici a 36 ore settimanali e che tali detrazioni risultano così determinate:

Prov. di Chieti	52
Prov. dell'Aquila	80
Prov. di Pescara	99
Prov. di Teramo	<u>228</u>
<b>Totale</b>	<b>459</b>

**CONSIDERATO**, altresì, che per il profilo di assistente amministrativo sono stati accantonati n. 4 posti per destinatari di contratti Co.Co.Co., di cui 3 a Pescara e 1 all'Aquila e tenuto conto che per la medesima categoria (co.co.co) è stato accantonato un posto di assistente tecnico in provincia di Chieti;

**TENUTO CONTO**, altresì, dell'accantonamento di 5 posti di assistenti tecnici relativi al personale transitato dagli enti locali al C.S.A. dell'Aquila;

- **CONSIDERATO** che i 469 posti suddetti (459 + 10) vanno in detrazione di quelli stabiliti nella tabella A ai fini della mobilità e che, pertanto, ai fini della stessa mobilità l'organico è fissato a complessivi 6126 posti (derivante da 6595 – 469);
- **TENUTO CONTO** delle proposte formulate dai Dirigenti scolastici;
- **CONSIDERATE** le rettifiche apportate, rese necessarie per assicurare il rispetto dei contingentati assegnati dal M.I.U.R.;
- **ACCERTATO** che il numero dei collaboratori scolastici a livello regionale non supera il tetto massimo assegnato dal MIUR, vale a dire **4361** posti (cfr. tabella B allegata al D.I.) e che, di conseguenza, risultano rispettati i tetti massimi assegnati per i collaboratori scolastici;
- **CONSIDERATO** che le dotazioni organiche sono definite dal Direttore Generale, il quale deve assicurare il rispetto del contingente definito dal M.I.U.R.;
- **INFORMATE** le OO.SS. della Scuola, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del comparto;

- **SENTITI** i responsabili dei C.S.A.
- 

## **D E C R E T A**

**Art. 1** – La consistenza della dotazione organica regionale di diritto, per l'a.s. 2005/2006, del personale ATA delle scuole e istituti di ogni ordine e grado è pari a **6595** posti così ripartiti per provincia:

Prov. di Chieti 2015 posti

Prov. dell'Aquila 1675 posti

Prov. di Pescara 1490 posti

Prov. di Teramo 1415 posti

**Totale 6595** ( Tetto massimo assegnato dal M.I.U.R.)

**Art. 2** – Per effetto delle detrazioni di cui in premessa, ai fini della mobilità il contingente della dotazione organica regionale del personale ATA è pari a complessivi **6126** posti, così ripartiti per provincia:

Prov. di Chieti 2015 posti – 53 = 1962

Prov. dell'Aquila 1675 posti – 86 = 1589

Prov. di Pescara 1490 posti – 102 = 1388

Prov. di Teramo 1415 posti – 228 = 1187

**Totale 6595 6126**

Ciascun C.S.A. provvederà ad inviare alle singole istituzioni scolastiche i tabulati relativi agli organici distinti per profili professionali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il presente atto viene inviato agli organi di controllo per il visto e la registrazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
( Dott. N. Santilli)